

COMMISSIONE REGIONALE DEI SOGGETTI PROFESSIONALI

Report del tavolo di lavoro di giovedì 23 luglio 2020

Linee guida ex art. 3, l.r. 35/2020

INVIATO PER E-MAIL

In data 23 luglio alle ore 10:10, si è riunita in videoconferenza una piccola componente della Commissione regionale dei soggetti professionali per confrontarsi sulla stesura delle **Linee guida ex art. 3, l.r. 35/2020.**, con i rappresentanti di ANCI Toscana, dr. Lorenzo Paoli e dr. Franco Filippini, con la Dr.ssa Loredana Balloni del Settore Giuridico della Giunta regionale e con la Dr.ssa Fortuna Sammarco, giurista della Direzione Formazione e Istruzione

Presenti i componenti della Commissione come da collegamento in videoconferenza: Mannori; Magrini; Ridi; Becucci (uditore); Salvadori (uditore).

Presenti per ANCI: Paoli Lorenzo e Franco Filippini;

Presenti per Regione Toscana: Sammarco, Balloni, Masi

I lavori si aprono richiamando, in sintesi, i contenuti della riunione della Commissione del dì 8 luglio u.s., annotati nel relativo report, inoltrato a suo tempo ed allegato, per praticità, al presente verbale. L'Arch. **Magrini** chiede quindi di ascoltare i rappresentanti di ANCI rispetto alla proposta della Commissione, contenuta nel suddetto report. A tale richiesta si associa la Dr.ssa **Sammarco** che specifica di essere presente, insieme alla Dr.ssa Balloni, anche per ascoltare proposte al fine di organizzare più puntualmente la previsione delle linee guida sui controlli, cercando di contemperare le esigenze dei professionisti con quelle delle amministrazioni. La Dr.ssa **Balloni** concorda nella volontà di cercare un punto di convergenza tra la tutela del professionista e le esigenze delle amministrazioni locali. Si rammarica per la mancata concertazione della norma, a livello di CAL, e specifica che si è trattato di una valutazione estranea agli uffici di competenza.

Il Dr. **Filippini** richiama le coordinate principali dell'incontro del dì 8 luglio, come anche la mancata concertazione della legge con ANCI, notando che avrebbe potuto dare un contributo a una scrittura più sostenibile e finalizzata allo scopo che si prefigge come quello di agevolare il professionista nel "pretendere" dal committente una lettera formale

di incarico a garanzia di un equo compenso e del pagamento certo della prestazione. Ribadisce i due punti salienti trattati nella precedente riunione:

1. necessità di integrare la dichiarazione, prevista dall'art. 3 della l.r. 35/2020, con la modulistica unica regionale per consentire proficuamente di adempiere ad un obbligo di legge all'interno di una filiera amministrativa ormai già costruita e consolidata, almeno in materia di edilizia (in ciò sono coinvolte le professioni di ambito tecnico - architetti, ingegneri, geometri, geologi, agronomi, forestali, ecc. - a proposito dei forestali, ricorda la necessità di aggiornamento della modulistica dei programmi aziendali).

L'integrazione della dichiarazione con la modulistica unica non coprirebbe le professioni che non entrano in una filiera amministrativa. Ricorda che la modulistica unica non è solo regionale ma predisposta anche da altri enti come, ad esempio, il Ministero dei Beni Culturali, i Vigili del Fuoco, ecc.;

2. una perplessità sui metodi di controlli: il comma 1 dell'art. 3 prevede che la dichiarazione debba essere allegata alle istanze e, in tal senso, evidenzia che le segnalazioni certificate di inizio attività - SCIA - , non sono istanze.

L'Arch. **Magrini**, prende la parola per richiamare che la proposta della legge avanzata dalla Commissione, in origine, era, su alcuni aspetti, ancora più radicale e che il testo approvato dal Consiglio, è il frutto di un lungo lavoro di affinamento. Sottolinea che la finalità non è solo quella di tutelare il professionista, ma anche di prevenire l'evasione fiscale. Pertanto ritiene che la volontà del legislatore è quella di ricomprendere tutti i provvedimenti, promuovendo procedure atte a chiarire i rapporti fra committenza e professionista in tutte le pratiche e i rapporti con la P.A. Esprime rammarico per il mancato coinvolgimento di ANCI nella fase di concertazione a livello di CAL, evidenziando che tale attività non rientra nelle competenze della Commissione.

Il Dr. **Filippini**, pur non entrando nel merito della questione e riconoscendo il valore delle considerazioni dell'Arch. Magrini, ritiene di doversi limitare a quanto contenuto nel testo della legge che parla di istanza. Ribadisce che la SCIA rimarrebbe fuori dall'ambito di applicazione.

L'Arch. **Magrini** spiega che il termine "istanza", adottato nella norma, è stato utilizzato per ricomprendere le procedure di tutte le professioni e non solo quelle di ambito tecnico.

Il Dr. **Filippini** replica che l'eventuale sospensione di una SCIA per la mancata presentazione della dichiarazione, potrebbe comportare un ricorso di sicuro esito vittorioso contro l'amministrazione.

l'Arch. **Magrini** replica che si tratta di individuare un deterrente con il minimo aggravio possibile per gli enti che devono limitarsi a controllare semplicemente la presenza di un allegato. Trova difficile che qualcuno possa ricorrere per la mancata produzione di un allegato. A supporto del ragionamento di fondo, cita il caso del codice deontologico dell'Ordine degli Architetti per i quali ricorre l'obbligo di chiedere un contratto alla committenza, e riferisce che, nonostante l'obbligatorietà, risulta difficile ottenerlo. Riflette sul fatto che la norma regionale, meglio sarebbe se di livello nazionale, cerca soprattutto di attuare un passaggio culturale nell'esercizio dei diritti e dei doveri in un ambito non facile da esercitare. Chiosa che si tratta di rinsaldare un principio etico secondo cui dev'essere garantita la correttezza del professionista nei confronti del committente nella trasparenza della gestione dei rapporti e altrettanto rispetto del committente nei confronti del professionista.

Il Dr. **Filippini**, nel ribadire che il testo normativo fa riferimento specifico alle istanze, specifica l'altro punto del ragionamento, i controlli della veridicità delle dichiarazioni. Ritiene legittimo che le linee guida specificino una percentuale indicativa delle dichiarazioni da sottoporre a controllo, le cui modalità sono disciplinate dal comma 2: "Le amministrazioni disciplinano le modalità di controllo, anche a campione, delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 1, tenuto conto delle linee guida approvate a tale fine con deliberazione della Giunta regionale." Ritiene che il 10%, proposto dalla Commissione, sia la classica percentuale su cui si attestano tutti i controlli sulle dichiarazioni sostitutive. Riferisce che per quanto riguarda le SCIA e i permessi di costruire, il controllo, limitato alla presenza dell'allegata dichiarazione, può essere effettuato sul 100% delle pratiche dal momento in cui la dichiarazione viene integrata nella modulistica. Ritiene che la questione dei controlli di merito della veridicità della dichiarazione sia complessa e delicata in quanto investe la sfera privatistica dei rapporti. Esemplifica dicendo che sono limitati i poteri dell'amministrazione di andare ad aprire il cassetto del privato cittadino dove è custodita la copia della lettera di assegnazione dell'incarico con i requisiti del comma 1 dell'art. 3. In altre parole, spiega che questo è chiesto nel documento della Commissione dove si dice che occorre controllare l'avvenuto adempimento degli impegni assunti e quindi anche dell'avvenuto pagamento. Conclude che le amministrazioni non hanno gli strumenti giuridici per emettere un mandato di

perquisizione né tanto meno la possibilità di accesso ai conti correnti per verificare l'avvenuta transazione economica.

L'Arch. **Magrini**, suggerisce che, eventualmente, un professionista, senza incidere sulla procedura, può prendere questa duplice dichiarazione e portarla da un avvocato compiendo un altro percorso che non riguarderà la pratica.

Il Dr. **Filippini**, ipotizza che un'alternativa potrebbe essere quella di trasmettere le dichiarazioni sorteggiate agli ordini di appartenenza in modo che sia l'ordine, quale ente pubblico, a svolgere questi controlli se ne ha la possibilità. Ritiene, comunque, che l'unico soggetto50 titolato a ispezionare i conti correnti sia la Guardia di Finanza.

Il Dr. **Paoli** ritiene che il problema si possa gestire con la modulistica e che si possa risolvere alla radice, automatizzando il più possibile la procedura e individuando la forma di controllo della pratica senza esorbitare dai limiti giuridici di competenza. In ciò chiede supporto anche agli affari giuridici della Regione. Ragiona sul fatto che l'amministrazione comunale può effettuare un riscontro di natura oggettiva: l'esistenza della lettera di incarico; mentre sui contenuti (congruità, avvenuto pagamento, adempimenti), che attengono alla sfera privata, propone di usare la leva della deterrenza con le dovute accortezze. Ribadisce, fuori da ogni spirito polemico, che comunque nella norma si parla di istanze e che la SCIA non è un procedimento e che pertanto rendere improcedibile la SCIA per la mancanza di un allegato, esporrebbe le amministrazioni a contenziosi e a risarcire eventuali danni. Ritiene che le linee guida debbano essere semplicemente una sorta di manualetto di riferimento e che le singole amministrazioni devono organizzare e gestire le modalità di controllo tenendo conto anche delle differenze oggettive organizzative dei diversi comuni. Ribadisce che ogni amministrazione dovrà calibrare le possibilità di controllo secondo le proprie capacità operative effettive.

Il Dr. **Mannori** chiede se è plausibile verificare, da parte dell'amministrazione comunale, direttamente con il professionista la veridicità del contenuto della lettera di incarico, una volta sorteggiata la pratica con l'allegata dichiarazione sostitutiva. E, una volta non confermata la veridicità della dichiarazione, chiede se l'istanza può essere bloccata e se è qui, nel caso, che entra in atto la possibile rivalsa del committente contro la PA.

Il Dr. **Filippini** replica che l'improcedibilità scatta nel momento del controllo formale, ad es. se non c'è l'allegato della dichiarazione della sottoscrizione dell'incarico col congruo compenso. Ribadisce che tale controllo non comporta particolari problemi se il modulo

della dichiarazione viene integrato nella modulistica unica. Spiega che sarà lo stesso applicativo, in automatico, a bloccare la procedura fino a quando non si selezioni l'opzione di aver allegato la dichiarazione all'istanza. Ipotizza che il controllo, in questa fase, si possa estendere anche alle SCIA. Osserva che il problema sorge quando viene sorteggiata la pratica per un controllo di merito del quale deve rimanere traccia, e pertanto non basterebbe una semplice telefonata di verifica al professionista, ma l'amministrazione potrebbe scrivere al professionista, la controparte, per avere accesso alla lettera di incarico. Se la lettera non ci fosse, sarebbe l'occasione per formalizzarla. Ritiene che l'attività di controllo del comune, in questo caso, debba limitarsi a verificare l'esistenza della lettera di incarico e non la congruità del compenso. Esprime forte preoccupazione rispetto alla richiesta della Commissione di controllare gli adempimenti contenuti nella lettera di incarico. Esemplifica il concetto dicendo che se nella lettera è attribuito un incarico al professionista per un importo di 5.000 €, ritenuto congruo dalle parti, con pagamento di 1.000 € all'avvio dell'attività professionale e di 4.000 € al termine dei lavori, l'amministrazione non ha gli strumenti per verificare se i 1000 € siano realmente transitati dal cc del committente a quello del professionista, se non una verifica diretta al professionista. In questo senso, occorre che le linee guida siano molto chiare

L'Ing. **Becucci** riflette che forse basterebbe verificare la copia della fattura.

Il Dr. **Filippini** precisa che nella legge si parla di adempimenti degli obblighi assunti con la lettera di incarico.

L'Ing. **Becucci** replica che la fattura è emessa al momento del pagamento

Il Dr. **Filippini** ritiene che sia un'ipotesi plausibile, ma che occorre capire bene che quella verifica sia sufficiente. Evidenzia che la particolarità della norma sta nel fatto che si utilizzano strumenti pubblicistici per controlli di rapporti di tipo privatistico. Spiega, esemplificando, che sulla dichiarazione dell'allacciamento alla pubblica fognatura, l'amministrazione ha tutti gli strumenti per verificare la veridicità della dichiarazione, mentre qui, invece, occorrerebbe basarsi sulla dichiarazione della controparte. Ipotizza, poi, che se il professionista dovesse fare un decreto ingiuntivo al privato che non gli ha pagato la fattura, a catena, emergerebbe che la dichiarazione è falsa, nonostante, magari, sia stata controllata positivamente dall'amministrazione.

La Dr.ssa **Sammarco**, sottolinea che, normalmente, chi fa la dichiarazione deve poi mostrare i documenti che consentono di verificare all'amministrazione la veridicità di

quanto dichiarato e che quindi è il dichiarante a mostrare copia della lettera di incarico/contratto. Ed è sempre il dichiarante che asserisce di aver pagato ed adempiuto, a mostrare una fattura quietanzata. Sottolinea che l'amministrazione non ispeziona il cc del privato, ma dirà al privato che, essendosi avvalso della dichiarazione sostitutiva, deve mostrare i documenti di cui è in possesso e in base ai quali ha fatto la dichiarazione.

Il Dr. **Paoli** ritiene che questa sia la via più praticabile. Se il privato non fornisce i documenti, l'unico rimedio per l'amministrazione è quello di segnalare una notizia di reato alla Procura della Repubblica che verificherà la veridicità della dichiarazione e nel caso, sarà questa a dare mandato di perquisizione alla Guardia di Finanza. Il fatto importante è che il dichiarante sia consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci.

La Dr. **Sammarco**, ribadisce che chi fa la dichiarazione ne risponde.

Il Dr. **Paoli**, ai fini di scoraggiare comportamenti scorretti, suggerisce di aggiungere nella modulistica una frase che ne rafforzi la dissuasione del tipo "Il sottoscritto è altresì consapevole che, per i controlli, in caso di estrazione della pratica, potranno essere richiesti copia dei documenti di cui si fa menzione e in caso di non corretta dichiarazione ne sarà data informazione alla polizia giudiziaria per gli adempimenti di competenza".

La Dr.ssa **Sammarco**, in tal senso, ipotizza, che si possono anche citare i reati .

Il Dr. **Paoli** sottolinea che le attività di controllo sono praticabili se l'amministrazione verifica l'eventuale non corrispondenza fra quanto dichiarato e quanto prodotto o non prodotto e il giudice verifica se c'è stato un falso. Chiosa che il professionista che sa che c'è stata una segnalazione alla polizia giudiziaria, ha anche gli elementi per potersi tutelare a livello civilistico su eventuali azioni promosse nei riguardi del committente. Ritiene che debba escludersi, in radice, qualsiasi ripercussione sull'efficacia del titolo edilizio che non si può annullare ai sensi dell'art. 21 nonies se non per relevantissime esigenze di interesse pubblico e solo in casi eccezionali in autotutela. Ritiene che si esorbiterebbe dal campo di competenza. Concorda pienamente sull'impostazione della deterrenza che, se rafforzata con frasi ad hoc, può dare ottimi risultati, sicuramente più di quanti se ne possano conseguire con i sorteggi. Ritiene che in questo modo si possa giungere a un punto di equilibrio, salvaguardando le finalità della norma nel rispetto dei principi di competenza degli enti.

La Dr.ssa **Sammarco**, relativamente alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento, spiega che in luogo della fattura quietanzata può essere prodotta anche la dichiarazione del professionista che ha ricevuto quanto dovuto, o con copia di documenti bancari, cioè a dire che la modalità può essere lasciata alla libertà dell'individuo che ha firmato la dichiarazione e che sa che dovrà poi dimostrare in un modo o nell'altro che il pagamento sia avvenuto.

La Dr.ssa. **Balloni**, sulla questione posta dal rappresentante di ANCI, sull'applicabilità della legge in riferimento alla SCIA, chiarisce che la ratio della legge è quella di tutelare qualunque intervento che coinvolge la prestazione professionale. Pertanto suggerisce una lettura sistematica della norma nel cui preambolo, che dà la motivazione della legge, al paragrafo 4, si riconosce il valore economico e sociale delle prestazioni professionali da parte della Regione e di tutti gli enti e quindi le disposizioni dell'articolato della legge sono riferite alle procedure di acquisizione di servizi professionali senza distinguo. Riferisce che Regione Toscana intende applicare la norma a tutti i procedimenti e non solo a quelli che si avviano con autorizzazione vera e propria ma anche con la procedura ordinaria di sostituzione dell'autorizzazione. Spiega che anche nelle linee guida saranno ripresi tali argomenti. Evidenzia che se si ritiene necessario un chiarimento, si può valutare tale possibilità, ma ritiene che nello spirito della norma rientra una tutela della prestazione dei professionisti nella loro globalità a prescindere dalla tipologia di procedimenti.

Il Dr. **Filippini** replica che però in questo caso manca la sanzione perché se si parla di improcedibilità si presuppone la presenza di un procedimento, come si diceva prima: la minaccia a non rilasciare il permesso è efficace a livello di sanzione nei confronti del committente. Spiega che siccome la SCIA non presuppone un procedimento né un avvio del procedimento o un responsabile del procedimento, ma un controllo poliziesco che attiva un procedimento solo nel caso in cui ci sia qualcosa da contestare. Si chiede cosa accade alla SCIA, qualora si scoprisse la mancanza dell'allegato con l'incarico formalizzato non essendovi una sanzione da applicare. Ritiene possibile integrare un modulo purché si trovi poi il modo di inserire la sanzione.

Il Dr. Paoli osserva che l'intervento delle amministrazioni sulla SCIA può essere operato in due modi: uno con il comma 6 che ordina l'interruzione dei lavori e il ripristino per gravi errori contenuti nella SCIA; l'altro opera con il comma 8 che chiede di regolarizzare la SCIA, lacunosa, ma senza profili di contrasto sostanziali. Ipotizza di portare l'inadempimento della dichiarazione della sottoscrizione della lettera di incarico nell'alveo della disciplina del comma 8 per agganciare la SCIA, essendo un atto abilitativo privato

auto certificato, sulla quale si interviene sempre a posteriori o bloccando i lavori o chiedendo di regolarizzare la documentazione. Suggerisce quindi di muoversi in questo secondo alveo se si vuole, in via interpretativa con le linee guida, trovare quella sanzione di cui parlava il Dr. Filippini.

L'Arch. **Magrini** ritiene che possa essere una strada percorribile.

La Dr.ssa **Balloni** replica che si può fare una riflessione sull'ipotesi del Dr Paoli.

La Dr.ssa **Sammarco** chiede quale possa essere la soluzione in caso di non regolarizzazione.

Il Dr. **Paoli**, replica che la sanzione è di tipo pecuniario senza tralasciare che, avendo fatto una dichiarazione sostitutiva, insieme alla sanzione pecuniaria, parte la segnalazione alla Procura con le conseguenze note. Chiosa, che nella sua esperienza, non ricorda di averne mai applicata una perché se manca un documento, di norma viene sempre integrato. Specifica che le linee guida potrebbero chiarire che si opererebbe con il comma 8 e non il comma 6. Prosegue che tale disciplina è più appropriata perché si parla di completezza documentale obbligatoria a tutela di rapporti tra privati, ma che comunque ,per norma di legge, deve far parte del corredo dell'atto abilitativo. Esemplifica la ratio della disciplina dicendo che nel momento in cui la documentazione è carente o manca del tutto o non è formulata e al riscontro non c'è il contratto firmato o manca qualcosa, si contesta l'inadeguatezza della documentazione a corredo della SCIA e si applicano le sanzioni, se non si integra la documentazione entro un dato termine. La situazione può peggiorare perché può esserci la segnalazione alla Procura della Repubblica per avere reso una dichiarazione non veritiera o comunque che non ha trovato riscontro. Ritiene che si possa coniugare l'efficacia del funzionamento della disciplina con una buona governabilità delle modalità di controllo.

Il Dr. **Filippini** ritiene che possa essere una proposta condivisibile.

L'Arch. **Magrini** converge sull'idea proposta dal Dr. Paoli.

La Dr.ssa **Sammarco** chiede se quando c'è l'istanza si effettua una percentuale del 10% di controlli unica ed uniforme.

L'Arch. **Magrini** replica che per la Commissione noi va bene.

Il Dr. **Paoli** specifica che per i permessi di costruire, il 10% non dovrebbe dare particolari problemi, ma visto che la legge affida alle amministrazioni le modalità di controllo, chiede di rendere chiaro che le percentuali sono indicative e considerate ottimali, sulle SCIA. Ritiene che per il comune di Firenze, il 10% potrebbe essere un numero fuori della portata, mentre per un piccolo comune può andare sicuramente bene. Suggerisce di indicare la percentuale del 10% come percentuale ottimale, da calibrare soprattutto sulle SCIA, fermo restando l'obiettivo, che è quello di perseguire un comportamento corretto di relazione fra committente e professionista con l'obiettivo di scoraggiare i comportamenti scorretti.

La Dr.ssa **Balloni** sottolinea che le linee guida della Regione sono una base di partenza cui gli EELL si ispirano, e che ovviamente ci sono margini di personalizzazione e in questo senso la legge apre degli spazi nei confronti delle legittime autonomie degli enti interessati.

La Dr.ssa **Sammarco** chiede se è possibile individuare dei termini entro i quali effettuare almeno un controllo su una particolarità per rendere efficace la disposizione.

Il Dr. **Filippini**, replica che sulle SCIA è già previsto il termine dei controlli in 30 giorni, utilizzando il comma 8 cui faceva riferimento il Dr. Paoli. Suggerisce di evitare di aggiungere diversi tipi di termini perché le attività saranno gestite in delle filiere consolidate, lasciando libertà alle singole organizzazioni. Suggerisce una semplice raccomandazione perché una verifica tardiva, ad esempio su una SCIA, inficerebbe la possibilità di utilizzare il comma 8 per cui, come pro memoria, le linee guida potrebbero dire che sarebbe opportuno utilizzare il comma 8 con una richiesta di integrazione documentale ricordando che quel termine può essere utilizzato non oltre i trenta giorni e quindi occorrerà che ci si organizzi per sorteggiare le SCIA da sottoporre a controllo di merito di questo aspetto. Sui permessi di costruire ritiene che possa essere lasciata un po' di libertà dandosi che c'è un'improcedibilità, il controllo va fatto prima di rilasciare il permesso.

La Dr.ssa, **Sammarco** chiede se per le istanze, in generale, si prevede un controllo che ricade sulla procedibilità, nel senso che non si chiede solo l'integrazione della documentazione qualora mancante, ma il blocco della procedura se non flaggano il quadratino giusto.

Il Dr. **Filippini** replica che l'improcedibilità scatta subito se non è stata prodotta l'auto dichiarazione e quindi è evidente che il controllo di merito si può fare anche a-posteriori e pertanto parte la notizia di reato per effetto di una dichiarazione mendace. Quindi sintetizza che la presenza della dichiarazione non può che essere verificata nell'ambito del procedimento altrimenti non scatta l'improcedibilità; la veridicità, come linea di indirizzo sarebbe opportuna ma non obbligatoria.

Dr.ssa **Sammarco** risponde che la non veridicità fa perdere il diritto al beneficio per il quale è stata fatta l'istanza e prodotta la dichiarazione.

Il Dr. **Filippini** pertanto suggerisce di collocare il controllo di merito nella fase del procedimento perché un controllo successivo potrebbe generare una querelle giuridica.

Il Dr. **Paoli** ritiene che possa essere individuato un punto del procedimento del permesso di costruire che potrebbe costituire un preciso discrimine, cioè quando il responsabile del procedimento produce la proposta motivata e la sottopone al dirigente (summa dell'attività istruttoria), a quel punto, il responsabile del procedimento, se c'è tutta la documentazione corretta, si pronuncia sul rilascio del permesso a costruire, oppure, rilevato profili di contrasto per incompletezza documentale, propone di fare il preavviso di rigetto. Ritiene che questo possa essere un discrimine temporale abbastanza decisivo per l'esito della pratica e quindi, se questo è un elemento essenziale di procedibilità anche per il rilascio del permesso, anche questa attività dovrebbe stare a monte di questo momento. Nel caso di specie, il responsabile di procedimento, in presenza di dichiarazione di sottoscrizione dell'incarico, in caso di sorteggio della pratica che consente di verificare di fatto l'assenza della lettera di incarico, per incompletezza documentale, propone di non rilasciare il permesso di costruire. Spiega che la detta tempistica, in teoria funziona, ma nella pratica è molto difficile osservarla e, in concreto, trova difficile che possa intervenire l'esito del controllo prima del momento in cui si arrivi ad un effetto che sono i 30 giorni sulla SCIA oppure i 60 giorni per concludere con la proposta motivata la fase istruttoria del permesso di costruire.

Il Dr. **Filippini** ricorda, inoltre, che c'è anche la tagliola del silenzio assenso e che pertanto sarebbe preferibile suggerire dei termini più che imporli per non complicare ulteriormente, in quanto, si può preferire di rilasciare comunque un provvedimento espresso, anche se perfettibile, anziché far scattare il silenzio assenso.

Il Dr. **Paoli** suggerisce per le amministrazioni che, con queste tempistiche non riuscissero a garantirli o a metterli in pratica, potrebbe essere opportuno che il permesso rilasciato, in carenza di un controllo, cioè di un riscontro documentale, avesse al suo interno un'avvertenza e cioè che in caso di esito di controllo, possono comunque essere applicate delle sanzioni. In poche parole non si inficia l'efficacia del titolo rilasciato ma comunque si può esporre l'interessato a problemi di tipo penale se ha reso una dichiarazione mendace. Sintetizza che in questo modo si crea un effetto deterrenza anche a valle del titolo rilasciato poiché il committente inadempiente può comunque essere perseguito anche con controlli a posteriori.

La Dr.ssa **Sammarco** chiede se è possibile collaborare, trasmettendo contributi tramite il Dr. Masi.

La Dr.ssa **Balloni** è d'accordo sull'esame delle proposte da valutare e confrontare con i colleghi che si occupano più specificatamente di procedimenti.

Il Dr. **Paoli** osserva che la legge si occupa di prestazioni professionali legate a istanze amministrative delle più varie e non solo a quelle in materia di edilizia. Ritenendo che le linee guida debbano spaziare anche su altri territori, e non avendo idea di quali e quante possano essere le casistiche e le indicazioni da dare, suggerisce un'attività di screening di almeno delle più ricorrenti che non siano quelle di cui è stato discusso. In tal si dichiara non in grado di offrire un supporto.

L'Arch. **Magrini** osserva che, in Commissione, ci sono diverse tipologie di professionalità giuridico economiche e sanitarie oltre a quelle tecniche, e sarebbe stato utile che ci fosse stato qualche loro rappresentante alla discussione.

La Dr.ssa **Sammarco** specifica che non è tanto sulla professione ma sull'attività che viene chiesta all'amministrazione che è rilevante per il procedimento da seguire a seguito dell'istanza per inserirsi in modo armonico nelle attività già svolte.

Il Dr. **Paoli** esemplifica che ci sono molte situazioni particolari come ad esempio i procedimenti urbanistici, sui quali il professionista si impegna non poco per predisporre una proposta di piano attuativo, che non ha una sua procedibilità, non essendo un atto vincolato, come il permesso di costruire.

L'Arch. **Magrini** ritiene che occorra trovare il modo di farci rientrare tutto nel modo meno impattante possibile per le Amministrazioni.

Il Dr. **Filippini** ritiene che rientrino nell'alveo delle istanze e, a prescindere dal fatto che un piano attuativo dipende dalla volontà dell'organo politico, il consiglio comunale, reputa più difficile ricomprenderli per il semplice motivo che la modulistica non è regionale. Stima non semplice farli entrare nella prassi quotidiana e ritiene che ci sia da porre molta attenzione a livello di comuni.

La Dr.ssa **Sammarco** invita l'uditorio ad inviare contributi.

Il Dr. **Paoli** propone che gli uffici regionali stilino una prima traccia anche sulla scorta di quanto detto nel corso della riunione e di inviarla agli interessati che, compatibilmente con le ferie, si impegnano a sbozzarle e a perfezionarle.

La Dr.ssa **Sammarco** replica che invieranno una bozza da integrare.

Il Dr. **Masi** chiede informazioni sulla tempistica di adozione della delibera.

La Dr.ssa **Balloni** specifica che la delibera, essendo di diretta attuazione di una norma di legge, può essere adottata anche in ordinaria amministrazione, e i termini indicati in legge sono ordinatori e non perentori. In sintesi, conclude che la Giunta entra in ordinaria amministrazione a partire dalla seduta del 3 agosto, e può approvarla in ogni momento, anche in un periodo pre-elettorale.

Il Dr. **Filippini** chiede la cortesia di specificare con chiarezza che i controlli si ritengono esperiti nel momento in cui l'amministrazione chiede di fornire al committente e/o al professionista i documenti che attestino la veridicità per evitare che qualche ente, non solo i comuni, possa pensare di dover andare sui conti correnti.

La Dr.ssa **Fortuna** sottolinea l'attenzione particolare alle minacce penali del 445 .

Il Dr. **Filippini** riferisce che sulla modulistica sono già riportate le sanzioni e che quindi si tratta solo di integrare che il sottoscrittore è consapevole che in caso di verifica deve fornire la documentazione mancante e che se non la fornisce la fornirà alla Procura della Repubblica.

La Dr.ssa **Sammarco** riferisce che entro il 20 agosto si possa predisporre la bozza da integrarsi in modo lieve..